



ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI TRAPANI



Ingegneria Forense

Corso di formazione per Consulente Tecnici

Mediazione - Conciliazione - Arbitrato:

Il ruolo del CTU nel processo civile telematico

D.Lgs 28/2010

Data: 12 febbraio 2021

docente: Avv. Valentina Di Gregorio

Dottore di Ricerca (Università degli Studi di Roma «La Sapienza»)

Cultore della materia «Diritto Privato» (Università degli Studi di Palermo)

Consulente in materia di D.Lgs 231/2001, Privacy ed L. 190/2012 «Anticorruzione e Trasparenza»

Avvocato presso il Foro di Palermo e di Marsala

Il processo civile telematico

Il **processo civile telematico (Pct)**

è il sistema del Ministero della Giustizia che si pone l'obiettivo di automatizzare i flussi informativi e documentali tra utenti esterni (avvocati ed ausiliari del giudice) e uffici giudiziari.

Il Pct è un nuovo tipo di processo?

Il Pct, in realtà, non è un nuovo tipo di processo civile, ma è più semplicemente l'introduzione di **strumenti informatici** nel tradizionale processo, con l'obiettivo di creare un efficiente cooperazione telematica fra i vari attori del processo.

Cosa istituisce il Pct?

1. istituisce le modalità attraverso le quali gli atti giudiziari in formato elettronico vengono **prodotti, depositati, notificati, consultati e utilizzati dagli attori pubblici** (personale di cancelleria, giudizi, etc.) e **privati** (avvocati, Ctu, Ctp, etc.) coinvolti nel processo;
2. disporre di una casella di posta elettronica certificata, gestita dal c.d. **punto di accesso**;

Cosa istituisce il Pct?

3. la **trasmissione telematica** degli atti giudiziari civili;
4. la **consultazione** degli atti processuali;
5. chiedere ed **ottenere copie** di atti **in formato elettronico**.

Che cos'è il Punto di accesso?

Il punto di accesso è

il sistema (software)

che permette di stabilire una connessione via internet con il sistema di controllo degli accessi al cosiddetto «Dominio di giustizia»

In che modo il Ctu può avere accesso al Pct?

Per avere accesso al flusso telematico dei dati, il Ctu dovrà:

- **ACQUISIRE** da un ente **certificatore accreditato** (per es. aruba) la propria **firma digitale**, che sarà associata ai documenti informatici prodotti, essendone attestata l'integrità, l'autenticità e il valore legale (concretamente si acquisterà una smart card utilizzabile da una qualunque postazione configurata);

In che modo il Ctu può avere accesso al Pct?

Per avere accesso al flusso telematico dei dati, il Ctu dovrà:

- **REGISTRARSI** come utente al punto di accesso (Pda) dell'ordine di appartenenza;

In che modo il Ctu può avere accesso al Pct?

Per avere accesso al flusso telematico dei dati, il Ctu dovrà:

- **ATTESTARE** la propria casella di posta elettronica certificata per il processo telematico (l'indirizzo verrà inserito nel registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della Giustizia).

La forma degli atti del processo

Gli atti del processo in forma di documento informatico devono essere redatti nei formati previsti dalle specifiche tecniche pubblicate sul portale dei servizi telematici

pdf, odf, rtf, txt, jpg, gif, tif, xml

La relazione del Ctu

La relazione del Ctu deve essere depositata per via telematica, come documento sottoscritto con firma digitale.

Con lo stesso mezzo andranno allegati i documenti e le osservazioni delle parti.

Il deposito della consulenza

Il deposito degli atti (relazione, osservazioni delle parti, etc.), preliminarmente sottoscritti con firma digitale, avviene tramite collegamento al [Pda](#) (di cui il Ctu è utente).

Il deposito della consulenza

Il gestore centrale esegue i controlli e invia l'attestazione di deposito alla e-mail certificata del professionista.

La busta arriva al Tribunale dove il cancelliere ne verifica il contenuto e ne *accetta il deposito*.

Il Ruolo del CTU nella Mediazione

La procedura di mediazione civile e commerciale è una tecnica di risoluzione delle controversie relative a diritti disponibili alternativa al processo civile.



Il Ruolo del CTU nella Mediazione

La mediazione è definita dal legislatore come
“l’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa”

Il Ruolo del CTU nella Mediazione

Il d.lgs 28/2010 prevede la possibilità di nominare un esperto in sede di mediazione.

Più specificatamente, il d.lgs 28/2010, prevede che il mediatore abbia la possibilità di avvalersi di figure che possiedono specifiche competenze tecniche, tra esperti iscritti negli albi dei Tribunali, per lo svolgimento di una perizia.

Il Ruolo del CTU nella Mediazione

In questo modo si evita che *a causa di un dubbio inerente questioni tecniche* possa sfumare la composizione della controversia e conseguentemente l'accordi tra le parti.

Art. 8, comma 4, D.Lgs n. 28/2010

L'uso delle perizie e della consulenza tecnica è previsto dall'art. 8 del d.lgs che dispone così

“Quando non può procedere ai sensi del comma 1, ultimo periodo, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali...”.

La volontà delle parti

Poiché la volontà delle parti in mediazione è sovrana il mediatore non può imporre alle medesime la nomina di un consulente tecnico, le parti devono essere concordi nella nomina di un perito. Non solo, le parti devono indicare le **caratteristiche dell'esperto** da designare e **formulare il quesito** da sottoporre al medesimo tramite i rispettivi legali.

L'iscrizione del perito all'albo del tribunale

L'esperto deve essere scelto **nell'elenco dei periti del Tribunale competente territorialmente**, salva la possibilità di derogare tale competenza dietro accordo delle parti.

Dovere di **riservatezza** e **segretezza** professionale del perito

Il consulente tecnico nel procedimento di mediazione è considerato **SOGGETTO TERZO ED IMPARZIALE** come il mediatore, con rispetto del dovere di riservatezza e segreto professionale e inutilizzabilità delle dichiarazioni e valutazioni svolte ex artt. 9-10 D.lgs n. 28/2010.

Può essere utilizzata la perizia nel successivo giudizio?

Si pone il problema di quale *efficacia probatoria* abbia la perizia nel successivo giudizio e, soprattutto, se possa essere utilizzata.

La posizione della **dottrina**

Parte degli studiosi del diritto propone l'inutilizzabilità della relazione **salvo diverso accordo delle parti**, inserendo le valutazioni nel novero delle informazioni acquisite nel corso del procedimento.

La posizione della **giurisprudenza**

I Giudici, contrariamente a quanto affermato dalla dottrina, sostengono l'utilizzabilità della relazione del perito ma a condizione che l'elaborato sia scevro delle dichiarazioni rese dalle parti che se presenti devono essere stralciate.

La posizione della **giurisprudenza**

E ciò in un'ottica di contemperamento fra l'esigenza di **riservatezza** e quello di **economicità** ed utilità delle attività che si compiono all'interno di tale procedimento.

Perizia: *prova atipica*?

La giurisprudenza è ormai orientata a considerare la perizia come *prova atipica*, valutabile cioè secondo scienza e coscienza, con prudenza, secondo le circostanze e le prospettazioni, istanze e rilievi delle parti più che per fondare la sentenza per trarne argomenti ed elementi utili di formazione del convincimento del giudice.

Perizia: *prova atipica?*

Ritiene la giurisprudenza “l’elaborato non può essere parificato ad una CTU ma ad una prova atipica perché non disposta, diretta e controllata dal Giudice e perché l’esperto in mediazione non è ausiliario del Giudice”

La prassi degli **Organismi di Conciliazione**

La prassi degli Organismi di conciliazione è quella di prevedere e specificare nel verbale di conferimento dell'incarico al consulente tecnico se la perizia sarà da ritenersi **riservata o producibile in giudizio.**

La prassi degli **Organismi di Conciliazione**

La giurisprudenza, in mancanza di tale previsione, è orientata a ritenere la perizia ***non riservata***, perché frutto di una valutazione tecnica di un soggetto terzo elaborata tramite elementi oggettivi.

Arbitrato, mediazione, conciliazione: quali differenze?

Arbitrato

Mediazione

Conciliazione

parole non sempre e non solo nuove ma che si sono affacciate negli ultimi anni nel nostro panorama giuridico con più forza dando la possibilità al cittadino di abituarsi a delle nuove soluzioni per risolvere le controversie.

Arbitrato, mediazione, conciliazione: quali differenze?

Queste ultime allo stesso tempo, proprio perché ancora poco utilizzate nel lessico quotidiano, spesso rischiano di essere confuse l'una con le altre.

Pertanto proveremo a tracciarne una distinzione.

Arbitrato

L'arbitrato è un procedimento alternativo per la risoluzione delle controversie disciplinato agli [artt. 806 - 840 c.p.c.](#) in cui la decisione viene rimessa dalle parti ad uno o più **soggetti privati** che si pronunciano con **lodo**.

Le materie arbitrali

- La possibilità di ricorrere alla procedura arbitrale, è esclusa in caso di questioni afferenti **diritti indisponibili**, quali quelle di stato e separazione personale. In altre parole, le parti possono far decidere dagli arbitri solo le controversie in materia di **diritti disponibili**, salvo che ciò sia vietato dalla legge.

La convenzione di arbitrato

- La volontà delle parti di rimettere la decisione ad un terzo imparziale deve essere espressa per mezzo di un **negozio giuridico** chiamata **convenzione di arbitrato** o patto compromissorio, che può assumere la forma del compromesso o della [clausola compromissoria](#). Si tratta, più in particolare, di un negozio privato avente rilevanza ed effetti processuali, consistenti nella preclusione del ricorso alla giurisdizione ordinaria, soggetto alla disciplina generale in materia di contratti in quanto compatibile.

Il compromesso

- Ai sensi dell'art. 807 c.p.c. il compromesso, ovvero il contratto con il quale le parti convengono di deferire la controversia tra le stesse già insorta ad uno o più arbitri, deve essere stipulato in **forma scritta** a pena di nullità. Il requisito di forma **ad substantiam** si intende rispettato anche quando la volontà venga espressa per telegrafo, telescrivente, telefacsimile o messaggio telematico nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti teletrasmessi. Ulteriore requisito previsto a pena di nullità è quello della **determinatezza dell'oggetto**. Concretamente, l'oggetto viene determinato tramite la formulazione contestuale o successiva dei **quesiti**, ossia l'indicazione delle questioni che gli arbitri dovranno esaminare.

La clausola compromissoria

- Secondo quanto previsto dall'art. 808 c.p.c., anche la clausola compromissoria deve essere pattuita in **forma scritta**. Tale clausola, segnatamente, individua la pattuizione inserita in un contratto con cui le parti **preventivamente** si impegnano a risolvere per mezzo di arbitrato tutte le eventuali controversie aventi ad oggetto il medesimo contratto ed è soggetta al meccanismo della doppia sottoscrizione ex artt. 1341-1342 c.c.

Arbitrato rituale

- Nell'arbitrato rituale, disciplinato dall'art. 824-bis c.p.c., dalla data della sua ultima sottoscrizione da parte degli arbitri, gli effetti del lodo sono equiparati a quelli della **sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria**. Il lodo rituale, quindi, fa stato tra le parti ex art. 2909 c.c. e determina le preclusioni di cui all'art. 324 c.p.c.; in altre parole, è idoneo sia al **giudicato formale** che a quello **sostanziale**.

Arbitrato irrituale

- Nell'arbitrato irrituale, invece, il lodo ha **efficacia negoziale**.
- L'art. 808-ter c.p.c. prevede, infatti, che le parti, con apposita pattuizione scritta, possano stabilire che in deroga a quanto disposto dall'art. 824-bis c.p.c. la [controversia](#) venga definita con **determinazione contrattuale**. Di conseguenza, il lodo irrituale non può acquistare esecutorietà, né essere impugnato per nullità avanti la Corte d'Appello, rimanendo l'unica impugnazione possibile quella di **annullabilità** di cui all'art. 808-ter c. 2 per i motivi ivi **tassativamente** elencati, omologhi ai motivi di impugnazione del lodo rituale ex art. 829 nn. 1, 2, 3 , 4 e 9 c.p.c.

Gli arbitri

- Gli arbitri cui viene deferita la decisione della [controversia](#) devono essere sempre in numero **dispari** secondo quanto precisato dall'art. 809 c.p.c. Può trattarsi, quindi, di un solo arbitro o di un collegio composto da soggetti muniti della **capacità legale di agire**; se le parti non ne hanno indicato il numero nella convenzione di arbitrato e non si accordano in merito, gli arbitri sono **tre**. Se le parti hanno indicato un numero pari di arbitri, in assenza di pattuizione contraria, provvede all'ulteriore nomina il **Presidente del Tribunale**. Il Presidente del Tribunale provvede anche nel caso in cui le parti nulla abbiano disposto sulla nomina degli arbitri, come nel caso in cui la nomina sia stata demandata all'autorità giudiziaria o ad un terzo che non vi ha adempiuto.

La scelta della sede dell'arbitrato

- La scelta della **sede dell'arbitrato** è rimessa alle **parti**, in mancanza di determinazione delle stesse vi provvedono gli **arbitri**. In via residuale, l'art. 816 c.p.c. stabilisce, secondo il **principio di territorialità**, che la sede dell'arbitrato si intende stabilita nel luogo in cui è stata stipulata la convenzione di arbitrato e, nel caso in cui la stipula sia avvenuta all'estero, la sede è a Roma.

Il procedimento di arbitrato

- Il procedimento di arbitrato si svolge secondo le regole determinate dalle parti nella **convenzione arbitrale**; in assenza di regole procedurali ex parte, gli arbitri hanno facoltà di regolare lo svolgimento della procedura nel modo che ritengono più opportuno, nel rispetto del **principio del contraddittorio** fissato dall'art. 816-bis c.p.c., con la concessione alle parti di ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa. La **difesa tecnica** nel corso del procedimento è facoltativa; salvo espressa limitazione, la procura conferita al difensore si intende generale e a quest'ultimo vanno notificati il lodo e l'eventuale impugnazione.

La pronuncia del lodo

La pronuncia del **lodo** deve intervenire a norma dell'art. 820 c.p.c. nel **termine indicato dalle parti** o nel **termine legale** di **duecentoquaranta giorni** dall'accettazione della nomina da parte degli arbitri, salva possibilità di proroga. L'eventuale ritardo nella pronuncia deve essere fatto valere con specifica eccezione nelle modalità indicate dall'art. 821 c.p.c. Il lodo, in particolare, deve essere redatto per **iscritto** e contenere: **nominativo degli arbitri, indicazione della sede di arbitrato, delle parti, della convenzione di arbitrato e delle conclusioni delle parti, esposizione sommaria dei motivi, dispositivo, data e sottoscrizione.**

...segue

In assenza del contenuto minimo (motivi, dispositivo, sottoscrizione) il lodo è **nullo** ai sensi dell'art. 829 c.p.c., mentre la carenza degli altri requisiti può essere sanata mediante la procedura di **correzione di errore materiale** di cui all'art. 826 c.p.c. Il lodo rituale va depositato unitamente alla convenzione di arbitrato nella cancelleria del tribunale nel cui circondario è la sede dell'arbitrato per la **dichiarazione di esecutività**. A mente dell'art. 825 c.p.c., il lodo reso esecutivo è soggetto a **trascrizione o annotazione**, in tutti i casi in cui vi sarebbe soggetta la sentenza di medesimo contenuto.

Mediazione

La mediazione è l'attività professionale svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un **accordo amichevole** per la composizione di una controversia, sia nella **formulazione di una proposta** per la risoluzione della stessa.

Mediazione obbligatoria

- Oggi la mediazione è ***condizione di procedibilità*** in materia di:
- diritti reali (proprietà, usufrutto, [usucapione](#), compravendite immobiliari ecc.);
- divisione e successioni ereditarie;
- patti di famiglia;
- locazione e comodato;
- affitto di aziende;
- risarcimento danni da responsabilità medica e sanitaria;
- diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità;
- contratti assicurativi, [bancari](#) e finanziari;
- condominio

Mediazione volontaria

- Per tutte le controversie relative a diritti disponibili è comunque possibile esperire un procedimento di mediazione volontario, che in caso di successo porterà comunque un notevole risparmio di tempo e di denaro alle parti.

Mediazione demandata dal Giudice

Gli stessi giudici possono, durante il giudizio ordinario in Tribunale, inviare con ordinanza le parti presso un organismo di mediazione ogni volta che ravvisino l'utilità di avviare un procedimento di mediazione fra le parti. Anche in questo caso la mediazione è condizione di procedibilità per il giudizio.

L'inizio della procedura

La procedura di mediazione, come l'arbitrato, ha inizio con la presentazione di un'istanza ad un Organismo di conciliazione scelto per competenza territoriale.

Il mediatore

- Il mediatore è un professionista con requisiti di **onorabilità**, **competenza**, **terzietà** e **imparzialità** che, individualmente o collegialmente, svolge la mediazione rimanendo privo, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo.

...segue

- Il suo compito è quello di aiutare le parti in lite a trovare una soluzione soddisfacente per entrambe, portandole al raggiungimento di un accordo condiviso ed evitando quindi il ricorso al giudice; il verbale di conciliazione che riporta tale accordo, omologato dal Presidente del Tribunale di competenza, costituisce titolo esecutivo per le parti.

I tempi della procedura di mediazione

- La mediazione deve concludersi entro il termine massimo di *tre mesi* dalla presentazione dell'istanza. Nel caso in cui si dovesse prolungare tale tempo la procedura sarà irrituale e le parti andranno a perdere le agevolazioni fiscali di cui agli artt. 16 e 17 d.lgs 28/2020.

Conciliazione

- La **conciliazione**, nell'ordinamento giuridico italiano, è il procedimento attraverso il quale un terzo aiuta le parti a comporre una lite.
- Si dice **giudiziale**, quando il terzo è un giudice, di solito lo stesso chiamato a risolvere la controversia, **stragiudiziale** quando è svolta al di fuori del giudizio, ed è riservata a un conciliatore, un soggetto anche professionale, che funge da mediatore.

...segue

- In qualunque caso la **conciliazione** presuppone una libera determinazione delle parti, anche se raggiunta con l'aiuto di un terzo.
- Il termine ha assunto anche un diverso significato, quello di possibile esito positivo della cosiddetta mediazione civile.
- la conciliazione è possibile in qualsiasi settore, ma, al pari dell'arbitrato, presuppone che la lite sia relativa ai **c.d. diritti indisponibili**, cioè i diritti dei quali i soggetti possono disporre, di solito di tipo patrimoniale.

Trattamento dei dati: una definizione di interessato

- L'**interessato** è colui al quale si rivolge il diritto.
- Il GDPR non ci fornisce una specifica definizione di interessato ma piuttosto ci dice quali sono i **diritti di quest'ultimo**.

...segue

- Possiamo tuttavia dire che, con specifico riferimento al GDPR 2016/679, l'interessato è la **PERSONA FISICA** i cui **dati personali** sono **tutelati dalla norma.**

Art. 15 – Diritto di accesso

- L'interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti INFORMAZIONI:

Art. 15 – Diritto di accesso

- 1) Le **finalità** del trattamento;
- 2) Le **categorie di destinatari** a cui i dati personali saranno comunicati;
- 3) Il **periodo di conservazione dei dati personali**, oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- 4) L'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la **rettifica**, la **cancellazione** o la **limitazione** al trattamento dei dati

...segue

- 5) Le **categorie dei dati personali** trattati;
- 6) Il diritto di **proporre reclamo** ad un'autorità dello Stato